

Si. L'art. 13 della legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2016 ha introdotto nell'elenco dei luoghi sensibili, di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. n. 8 del 2013, anche gli "asilo nido d'infanzia". Quindi, a far tempo dal 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della legge regionale n. 34 del 2016, gli asili nido d'infanzia sono da considerarsi luogo sensibile. In tale dizione sono ricomprese le unità di offerta per la prima infanzia che offrono il servizio di nido, micronido, centro prima infanzia e nido famiglia di cui alla d.g.r. 20588 dell'11 febbraio 2005 "*Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di prima infanzia*". Sia l'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2013, come integrato dall'art. 13 della legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2016, sia la suddetta d.g.r. n. 20588 del 2005 non distinguono fra servizi a gestione comunale e quelli a gestione privata. Entrambe le categorie sono quindi da considerarsi luoghi sensibili